



TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27 settembre 2018;

vista l'istanza con la quale parte opposta ha chiesto emanarsi ordinanza concessiva dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 7422/17, emesso dal Tribunale di Palermo in data 28 dicembre 2017, con il quale è stato ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 881,475,00 (oltre interessi e spese del procedimento), a titolo di indennità di occupazione per il godimento dell'immobile inerente al ramo di azienda ceduto all'odierna opponente da parte della curatela del Fallimento Poligest S.r.l. in liquidazione in data 1.4.2015;

ritenuto che ai fini della concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto occorre l'esistenza di una prova "adeguata" dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto secondo i canoni del giudizio ordinario di merito e che tale "adeguatezza" si ha o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione o, infine, quando - pur nell'assenza di prova scritta secondo i canoni del giudizio ordinario - non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell'opponente;



considerato che, nel caso di specie, i rilievi formulati da parte opponente in seno all'atto di citazione fanno riferimento ad un titolo (l'accordo atipico del dicembre del 2013) al quale la stessa è rimasta estranea e dal quale, secondo la sua prospettazione, scaturirebbero le obbligazioni di pagamento oggetto del decreto ingiuntivo opposto;

esaminata la documentazione prodotta da parte opposta; tenuto conto, alla luce dei suddetti elementi, che la citata "prova adeguata" può ritenersi, allo stato, raggiunta e che, per altro verso, l'opposizione non appare di pronta soluzione;

ritenuto che, alla luce delle superiori considerazioni, possa essere concessa, *ex art. 648 c.p.c.*, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;

ricordato, sul punto, che l'ordinanza con cui il giudice concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto è un provvedimento privo di contenuto decisorio, inidoneo ad interferire sulla definizione della causa ed operante in via meramente temporanea, con effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull'opposizione;

vista la richiesta di chiamata in giudizio, articolata dall'opponente ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 106 e 269 c.p.c., del Fallimento Poligest S.r.l. in liquidazione;

ritenuta l'insussistenza dei presupposti per il suo accoglimento tenuto conto della circostanza (non contestata) che la pretesa azionata con il ricorso monitorio riguarda crediti maturati a far data



dall'aprile 2015 e quindi successivi alla cessione dell'azienda da parte del Fallimento di cui si chiede, nel presente giudizio, la chiamata; considerato, infine, che per il prosieguo del giudizio, la difesa di parte opposta ha chiesto assegnarsi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.

P.Q.M.

disattesa ogni altra richiesta;
visto l'art. 648, comma 2 c.p.c., concede l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 7422/17, emesso dal Tribunale di Palermo in data 28 dicembre 2017;

Concede alle parti i seguenti termini perentori, **con decorrenza dal 14 gennaio 2019:**

- 1) trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
- 2) ulteriori trenta giorni (decorrenti dalla scadenza del termine precedente) per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
- 3) ulteriori venti giorni (decorrenti dalla scadenza del termine di cui al n. 2) per le sole indicazioni di prova contraria.

Tenuto conto del carico del ruolo istruttorio, rinvia la causa, per la valutazione in ordine all'ammissibilità dei mezzi di prova even-



tualmente dedotti dalle parti, all'udienza del 23 maggio 2019 ore 10.00.

Si comunichi alle parti costituite.

Palermo, 9 ottobre 2019

IL GIUDICE

Floriana Lupo

